



COMUNA DE IRGOLI

Provintzia de Nugoro
Uffitziu Amministrativu

COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE n. 68 del 18.12.2018

OGGETTO: Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno Diciotto del mese di Dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Viste:

- **La deliberazione** di C.C. n. 07 del 02.03.2018, esecutiva, relativa a "Approvazione DUP 208/2020 e nota di aggiornamento;
- **la deliberazione** di C.C. n. 08 del 02.03.2018, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2018, bilancio pluriennale 2018/2020, piano di investimenti – approvazione";
- **la deliberazione** di G.C. n.98 del 22.11.2018, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2018 unitamente al Piano della Performance;
- **i successivi** atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- **il vigente** Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- **il vigente** regolamento di contabilità;
- **il T.U.** sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- **il C.C.D.I.** per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2017 e normativo siglato in data 12.12.2017;
- **il nuovo** CCNL siglato in data 21.5.2018;
- **la delibera** di G.C. 103 del 13.12.2018 di costituzione della delegazione trattante di parte datoriale;

Premesso che:

- Il Comune di Irgoli ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del ;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2018;

Considerato che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli"*.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Premesso che in autotutela l'Amministrazione ha già effettuato nell'esercizio precedente un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014

Dato atto che dalla verifica effettuata sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, sono stati rilevati alcuni errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate che hanno comportato un sovra utilizzo delle risorse a disposizione. La contrattazione decentrata 2017 ha concordato un piano di rientro che interesserà anche il 2018 e si protrarrà fino al 2020;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 675,75. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato per un valore pari ad € 3.287,75;

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad € 48.089,88, di cui € 47.414,13 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è prevista l'autorizzazione all'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale specifica L.R. SARDEGNA n.19 del 1997 quota storica per € 3.872,00;
- eventuali residui del fondo dello straordinario dell'anno precedente;
- risorse relativi ad incentivi per funzioni tecniche;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

Considerato che:

l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2018 risulta pari ad € 3.872,00, di cui € 3.872,00 soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2018, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e'

abrogato.”

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00

Pertanto:

- **Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari a € 51.286,13;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2018 che risulta (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente) pari a € 51.286,13;

Preso atto che il fondo 2018 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2018 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 51.286,13;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2018 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 51.961,88;

	ANNO 2016	ANNO 2018
Fondo stabile	47.414,13	47.414,13
Fondo variabile soggetta al limite	3.872,00	3.872,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	51.286,13	51.286,13
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	51.286,13	51.286,13
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		51.286,13
Risorse stabili NON sottoposte al limite		675,75
Risorse variabili NON sottoposte al limite		0,00
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		51.961,88

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 23.969,33 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2018;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

di costituire il fondo risorse decentrate anno 2018, approvando l'allegato schema di costituzione;

di applicare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;

di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 51.961,88**;

di impegnare la somma totale nei seguenti capitoli:

- cap.1012011871, cap.10120119/1, cap.10120129/1,
cap.10130148/1, cap.10160172/1, cap.10310104/1 ;

di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 23.969,33;

di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno un importo pari ad € 1.545,10;

che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2018 alle Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.

di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.

di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Il Responsabile d'Area

F.to Francesco G. Floris

Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile
e alla copertura finanziaria della spesa ai
sensi del comma 4 dell'art.151 del TUEL,
approvato con D.lgs. n. 267/2000
Il Responsabile di servizio
F.to Francesco G. Floris